



TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE , ANGRI, MERCATO SAN SEVERINO, CASTEL SAN GIORGIO e PAGANI

COMUNE CAPOFILA : NOCERA INFERIORE



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

*Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Nocera Inferiore, Angri, Mercato San Severino, Castel San Giorgio e Pagani*

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Angri

BANDO / DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO INTEGRATO DEI
“LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELL'ACCOGLIENZA – ASSE
ATTREZZATO COMUNE DI ANGRI (SA) – COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE (NA)”**

CIG: 9572322202 - CUP: G49J16000540001

0. PREMESSE

Il presente bando/disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal **Comune di Angri**, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni relative alla procedura avente ad oggetto l'appalto dei **Lavori per la realizzazione del Parco dell'Accoglienza – Asse Attrezzato Comune di Angri (SA) – Comune di Sant'Antonio Abate (NA)**.

La presente procedura di gara è stata disposta:

- Con determina a contrarre del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Angri n. 295 del 27/12/2022
- per mezzo della quale sono stati definiti i requisiti di partecipazione ed i criteri di selezione/valutazione;

L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta** e con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La presente procedura è relativa all'individuazione del soggetto a cui affidare sia i lavori sia le successive fasi progettuali ai sensi di quanto previsto dall'art. 48 – comma 5 – della Legge n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, il quale prevede che: "... in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1 -bis e 1 -ter , del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. ..."

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile per il tramite all'indirizzo di seguito riportato:

<https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/>

La presente procedura di gara è conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante **procedura aperta** con applicazione del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 34 [in caso di servizi e forniture per i quali è vigente un decreto sui CAM], 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Il luogo di svolgimento dei lavori è compreso tra i comuni di **Angri (SA)** e **Sant'Antonio Abate (NA)**.

CIG: 9572322202 - CUP: G49J16000540001

Di seguito si riportano i dati della Stazione Appaltante, del Responsabile Unico del Procedimento ed i relativi indirizzi e riferimenti di contatto

Stazione Appaltante	Comune di Angri
Ufficio	Lavori Pubblici
Responsabile Unico del Procedimento	Dottor Giovanni Losco
Indirizzo	Piazza Crocifisso 23 - Angri
Telefono	081 5168262
PEC	comune.angri@legalmail.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n.910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Appaltante/Amministrazione aggiudicatrice non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE" il quale costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario a partire dalla data di pubblicazione del bando.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella "GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - 1) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - 2) un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - 3) un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene mediante una procedura propria della piattaforma telematica che assegna all'utente uno USER NAME ed una PASSWORD da conservare e custodire a cura dell'utente.

Il gestore della piattaforma telematica non conosce le credenziali di accesso e non è in grado di modificarle.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando/Disciplinare di gara;
- Modulistica;
- Documentazione tecnica di cui all'art. 23 commi 14 e 15 del Codice composta da:
 - Progetto di fattibilità approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 15/09/2022.

La documentazione di gara, compresa della documentazione tecnica, è disponibile sulla PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PROCEDURE TELEMATICHE di cui alle PREMESSE.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione **di quesiti scritti da inoltrare, esclusivamente attraverso la PIATTAFORMA DIGITALE**, almeno **8 (OTTO)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **5 (CINQUE)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet dell'Amministrazione aggiudicatrice nonché sulla apposita sezione della piattaforma digitale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

La stazione appaltante risponde a quesiti di carattere specifico che riguardano il presente disciplinare di gara al fine di rendere maggiormente chiare le sue clausole. Quesiti invece di carattere generale riguardanti l'interpretazione di norme, leggi, regolamenti non possono essere oggetto di valutazione in questa sede. Tale ponderazione sarà in capo al Responsabile unico del procedimento nella fase di valutazione dei requisiti di gara.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché difficilmente possibile ed economicamente poco conveniente suddividere gli appalti in lotti funzionali.

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad **€ 3.772.780,00**, di cui **€ 113.500,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge.

L'importo per **progettazione definitiva ed esecutiva** ammonta, invece, ad **€ 132.047,30** oltre IVA e contributi previdenziali (se dovuti).

L'importo a base di gara, soggetto a ribasso ammonta, pertanto, complessivamente ad **€ 3.904.827,30** (€ 3.772.780,00, per lavori, ed € 132.047,30, per oneri di progettazione).

L'importo dei lavori a base di gara è stato calcolato utilizzando il Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici – Anno 2022.

L'importo relativo alle spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva è stato determinato ai sensi Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà **A MISURA**

Con riferimento al Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici, adottato dal regolamento (CE) n. 213/2008, le lavorazioni di cui al presente appalto hanno il seguente codice CPV:

n.	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Lavori di architettura paesaggistica	45112700-2	P	€ 2.825.778,90
2	Lavori di installazione di cablaggi	45310000-3	S	€ 630.040,52
3	Lavori di costruzione per opere idrauliche	45240000-1	S	€ 278.260,58
4	Servizi progettazione per costruzione opere ingegneria civile	71322000-1	S	€ 132.047,30
5	Oneri per la sicurezza diretti			€ 38.700,00
Importo totale a base di gara				€ 3.904.827,30

L'intervento è finanziato: Fondi PNRR

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

4. CLAUSOLE PARTICOLARI DELL'APPALTO

4.1 Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 è prevista la revisione dei prezzi contrattuali con le modalità riportate dall'art. 29, comma 1, del D.L. n. 4/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 25 del 28.03.2022

5. DURATA E OPZIONI

Il tempo massimo per il completamento della fase di progettazione è complessivamente pari a **90 (NOVANTA)** giorni naturali e consecutivi. In tale computo non rientra il tempo necessario per l'ottenimento di eventuali pareri e per l'approvazione degli elaborati progettuali.

Il tempo massimo per completare i lavori è invece pari a **450 (QUATTROCENTCINQUANTA)** giorni naturali e consecutivi.

L'esecuzione del contratto avrà inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa.

La consegna potrà avvenire anche sotto le riserve di legge della stipula del contratto, comunque dopo l'adozione della determina di aggiudicazione definitiva. Dalla data di affidamento decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico della Ditta Affidataria

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo

della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità, qualora previsto, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono ESCLUSI dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota almeno pari al 30 per cento di occupazione giovanile
- una quota almeno pari al 30 per cento di occupazione femminile

Sono ESCLUSI dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico in conformità con la Delibera ANAC n. 464 del 27.07.2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare

7.1 Requisiti di costruzione

Nello specifico i concorrenti, in riferimento agli artt. 83 e 216 comma 14 del Codice, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b. Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere;

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del DPR n. 207/2010 e s.m.i.;

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

Per i primi cinque anni dalla costituzione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati in capo al consorzio;

Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'art. 84 del Codice devono essere posseduti dal mandatario per i lavori di categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo; i lavori riconducibili alla categoria prevalente o alle categorie scorporate, possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento di tipo orizzontale;

In attuazione dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o riunito nelle forme di cui all'art. 45 dello stesso Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura dei legami con questi ultimi. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

I concorrenti che eseguono i lavori con la propria organizzazione d'impresa o tramite imprese collegate o controllate dovranno essere in possesso dei requisiti sotto descritti:

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>%</i>	<i>Classifica</i>
OS 24	VERDE E ARREDO URBANO	1.652.700,30	44,26	IV
OG 11	IMPIANTI TECNOLOGICI	295.263,38	7,907	II
OG 10	IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	334.804,14	8,966	II
OS1	LAVORI IN TERRA	1.173078,60	31,415	IV
OG6	ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE	278.260,58	7,452	II

Qualificazione richiesta ai concorrenti:

<i>Categoria</i>	<i>Qualificazione</i>
OS 24	Prevalente – Sub-appaltabile come per legge
OG 11	Scorporabile (S.I.O.S.) con obbligo di qualificazione in proprio o mediante RTI – Divieto di avvalimento
OG 10	Scorporabile con obbligo di qualificazione in proprio o mediante RTI
OS1	Scorporabile con obbligo di qualificazione in proprio o mediante RTI
OG6	Scorporabile con obbligo di qualificazione in proprio o mediante RTI

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione alle condizioni indicate all'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010.

Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del DPR 207/2010, per i raggruppamenti temporanei, di tipo orizzontale di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 comma 2 lett. d), e), f), g) i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti nel bando per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10%. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicato in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. AI sensi dell'art. 92 comma 3 del DPR 207/2010, per i raggruppamenti temporanei, di tipo verticale di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 comma 2 lett. d), e), e g), i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti nel bando sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente possono essere assunti da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta.

7.2 Requisiti di progettazione

Nel caso in cui l'operatore economico intenda dare corso alla progettazione direttamente, oltre ai requisiti richiesti come esecutore dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico professionali per la progettazione.

Se in possesso di attestazione SOA di progettazione e costruzione dovrà attestare che i requisiti tecnico professionali richiesti dal presente bando sono posseduti dal proprio staff di progettazione costituito ai sensi dell'art. 79 comma 7 del DPR 207/2010. I concorrenti in possesso di attestazione SOA di sola costruzione devono o avvalersi di professionisti qualificati da indicare nell'offerta o partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.lgs. 50/2016, i quali necessariamente rivestono il ruolo di mandante. Nel caso di pluralità di professionisti, quest'ultimi si dovranno presentare nelle forme di cui all'art. 46 c. 1 lett. a), b), c), d), e) e f) del D.lgs. 50/2016.

Se il concorrente è in possesso di attestazione SOA per sola costruzione dovrà indicare nell'offerta:

- l'operatore economico incaricato della progettazione di cui all'art. 46 comma 1 del D.lgs. 50/2016, o più professionisti tra loro riuniti in sub raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e), del quale il concorrente intende avvalersi;
- l'associazione in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'art. 46, comma 1 lett. a), b), c), d) f) del D.lgs. 50/2016, o più professionisti tra loro riuniti in sub raggruppamento di cui alla lettera e) del D.lgs. 50/2016, applicando le disposizioni dell'art. 48 D Lgs. 50/2016.

In ogni caso, l'incarico di progettazione deve essere svolto da professionisti abilitati alla professione iscritti negli appositi albi e in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede d'offerta, pena l'esclusione dalla gara.

Ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.lgs. 50/2016 in sede di offerta deve essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il soggetto che si occupa del coordinamento per la sicurezza dovrà possedere la relativa abilitazione (art. 98 del D.lgs. 81/2008).

7.3 Requisiti di ordine generale per i professionisti.

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti che si avvalgono di professionisti indicati o associati per i quali sussistono:

- le cause ostative alla partecipazione previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- le cause di esclusione di cui all'art. 24 comma 7 del D.lgs. 50/2016;
- l'inesistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del DM 263/2016, in caso di società di ingegneria o di società di professionisti.

Nel caso in cui i concorrenti non possiedano i requisiti per l'affidamento dei servizi di progettazione o possiedano l'attestazione SOA per la sola attività di costruzione, l'assenza delle cause ostative deve essere dichiarata dai soggetti associati o indicati dal concorrente, compilando il modello DGUE allegato al presente disciplinare.

7.4 Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi dei professionisti.

1. Aver espletato, **negli ultimi dieci anni** dalla data di pubblicazione del bando, servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per ogni classe e categoria, **pari a 2 (due) volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie come segue:

CATEGORIA	ID OPERA	GRADO DI COMPLESSITA'	CORISPONDENZA LEGGE n. 143/49	IMPORTO LAVORI	COEFF.	IMPORTO LAVORI PRESTAZIONI SVOLTE
Paesaggio ambiente e naturalizzazione	P.02	0.85		€ 2.825.779,00	2	€ 5.651.558,00
IMPIANTI	IA.03	1.3	III/c	€ 334.804,00	2	€ 669.608,00
IMPIANTI	IA.04	0,65	III/c	€ 295 236,00	2	€ 590.472,00
IDRAULICA	VIII	0,65	III	€ 278.260,00	2	€ 556.520,00

In caso di servizi prestati a favore di Pubblica Amministrazione o Enti Pubblici devono essere dimostrati (*in fase di verifica sul possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario*) mediante:

- originale o copia conforme del certificato rilasciato dall'Amministrazione/Ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di Committente Privato, mediante:

- originale o copia conforme del certificato rilasciato dal Committente Privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In aggiunta all'esibizione di quanto sopra, l'operatore economico (*in fase di verifica sul possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario*) dovrà allegare una distinta del servizio analogo contenente le seguenti precisazioni:

- individuazione del Committente, in termini di generalità e recapito;
- la descrizione del servizio e l'ubicazione;
- il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine);
- l'importo dei lavori: da estrapolare, quello riferito alla Categoria richiesta, se comprendente anche lavori riferiti a Categorie e Classi diverse e quello riferito agli ultimi 10 (dieci) anni, nel caso in cui l'attività fosse iniziata prima;
- l'operatore economico che ha svolto il servizio e, in caso di operatore economico in forma societaria, il professionista o i professionisti che hanno svolto effettivamente il servizio;
- la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall'operatore economico offerente nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in forma aggregata con terzi diversi da quelli aggregati nella presente gara; solo tale percentuale è considerata ai fini del requisito.

Per servizi svolti:

- a partire dal 21 dicembre 2013, sono utilizzabili lavori classificabili con lo "ID Opere" di cui all'allegato TAVOLA Z-1 al DM 143/2013 ed i lavori della medesima categoria avente un grado di complessità "G" pari o superiore a quello previsto per l'intervento da progettare.
- prima del 21 dicembre 2013, si applica lo stesso criterio, equiparando le classi e categorie di cui all'art. 14 della Legge n° 143 del 1949 alle corrispondenti Classificazioni, come specificato nella tabella precedente.

Quanto innanzi, in ragione dell'applicazione del criterio di analogia sulla base delle condizioni sostanziali e di fatto, al fine di una ragionevole coerenza sostanziale più che formale tra i lavori oggetto dei servizi in gara e i lavori per i quali sono stati svolti i servizi in precedenza, in modo da consentire lavori oggettivamente analoghi ed estromettere lavori altrettanto oggettivamente eterogenei o non pertinenti. Sono utilizzabili anche lavori ai quali non è attribuita una classificazione in quanto eseguiti per soggetti Privati, oppure è attribuita una diversa classificazione rispetto a quanto sopra previsto, purché oggettivamente ed in modo comprovabile si tratti di lavori riconducibili alla Classificazione richiesta.

Il concorrente, al fine di documentare il requisito richiesto dovrà produrre la dichiarazione di cui al modello DGUE allegato al presente disciplinare. I servizi valutabili ai fini del soddisfacimento del requisito sono quelli iniziati e ultimati nel **decennio antecedente** la data di pubblicazione del bando, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Si precisa che:

- a) il concorrente deve fornire l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali;
- b) i soggetti e i loro collaboratori che firmano il progetto, non devono trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 24, comma 6 del D.lgs. 50/2016, ovvero non devono partecipare a più di un raggruppamento né partecipare, contemporaneamente, in forma singola e quale componente di un raggruppamento temporaneo e comunque nessuno degli anzidetti soggetti deve essere amministratore, socio, dipendente consulente con rapporto esclusivo con società di professionisti o società di ingegneria che partecipano alla stessa gara;
- c) si applicano le disposizioni dell'art. 24 c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016;

d) i soggetti, se costituiti in forma di società di ingegneria devono disporre del direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del DM 263/2016.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

7.5 Requisiti di idoneità professionale, economica-finanziaria e tecnico-professionale

Nello specifico i concorrenti, in riferimento agli artt. 83 e 216 comma 14 del Codice, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere;
- b) i concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del DPR n. 207/2010 e s.m.i.;
- c) i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- d) per i primi cinque anni dalla costituzione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati in capo al consorzio;
- e) per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'art. 84 del Codice devono essere posseduti dal mandatario per i lavori di categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo; i lavori riconducibili alla categoria prevalente o alle categorie scorporate, possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento di tipo orizzontale;
- f) in attuazione dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o riunito nelle forme di cui all'art. 45 dello stesso Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura dei legami con questi ultimi. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al presente disciplinare, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria,

assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, nell'ambito della documentazione amministrativa, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo con i limiti appresso indicati, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e s.m.i. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti.

Per quanto non specificato nel presente punto, in relazione alla disciplina del subappalto, si rimanda alle norme del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. una garanzia provvisoria (Ente beneficiario Comune di Angri), come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Tesoreria della stazione appaltante (Comune di Angri);
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in

possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di *garanzia fideiussoria*, questa dovrà:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/01/2018 n. 31. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo contenuti nell'«*Allegato A - Schemi Tipo*», al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/01/2018 n. 31;
- d. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- g. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere *sottoscritte* da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere *prodotte* in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

La sottoscrizione della polizza dovrà avvenire mediante la diretta produzione del documento informatico (non cartaceo, cfr. art. 20 d. lgs. n. 82 del 2005), sottoscritto con firma digitale, sia dal soggetto che rilascia la polizza sia dal contraente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo *è ridotto* secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non

legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio assistito. La mancata effettuazione del sopralluogo assistito non è causa di esclusione dalla procedura di gara.

L'operatore economico potrà liberamente prendere visione dei luoghi e avere conoscenza della viabilità e di tutte le condizioni locali che possono influire sulla esecuzione dell'appalto, così come richiesto nella domanda di partecipazione alla gara.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **140,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 - Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022, pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/>. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema. Qualora il pagamento non risulti registrato, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

***Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è quello riportato al punto 1.7 del presente disciplinare
ORE 12.00 del 20.03.2023***

Entro il suddetto termine, l'operatore economico dovrà avere cura di "inviare" la documentazione attraverso l'apposita sezione della piattaforma digitale. Scaduto il suddetto termine non sarà più possibile inviare la documentazione e, pertanto, l'operatore economico non potrà partecipare alla procedura di gara.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

14.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'"OFFERTA" è composta da n. TRE "buste digitali" relative, rispettivamente, a:

- Documentazione amministrativa
- Offerta tecnica
- Offerta economica

Si precisa che tutta la documentazione prevista ed inserita all'interno di ogni singola busta digitale dovrà essere sottoscritta digitalmente e dovrà essere creato uno o più files aventi estensione .P7M.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata a mezzo PEC.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'istanza di partecipazione e le dichiarazioni richieste sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Inoltre

- **sono sanabili** l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità;
- **NON È SANABILE** mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 5 del presente bando.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma telematica la seguente documentazione:

- 1) Documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 (come indicato di seguito);
- 2) Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 3) DGUE;
- 4) Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021).

- 5) Dichiarazione di impegno a garantire l'occupazione femminile e giovanile;
- 6) Dichiarazione di rispetto degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice;
- 7) Eventuali dichiarazioni integrative;
- 8) Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore con eventuale copia conforme della certificazione
- 9) di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 10) PassOE;
- 11) Ricevuta di versamento del contributo ANAC;
- 12) Documentazione in caso di avvalimento;
- 13) Documentazione per i soggetti associati;
- 14) Altra eventuale documentazione ritenuta utile dall'operatore economico che non è rinvenibile nel DGUE o nella istanza di partecipazione

16.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello appositamente predisposto.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione [o in alternativa, nella dichiarazione integrativa] il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- (eventuale) di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel bando di gara;
- [obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal "Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione", facoltativo negli altri casi] di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento eventualmente adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- [in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- [in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della legge 190/2012] di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;
- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Dichiara, inoltre:

- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di almeno il 30 % e a quella femminile una quota di almeno 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

16.2 Imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

16.3 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo di cui al modello allegato.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

16.4 Dichiarazioni integrative per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186bis del R.D. n. 167 del 16 marzo 1942

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.5 Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il DGUE a firma dell'ausiliaria;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento;
4. il PASSOE dell'ausiliaria (se previsto).

16.6 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti (se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti (se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica)

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo)

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17. OFFERTA TECNICA

Nella busta digitale "**Offerta tecnica**" deve essere contenuta, la descrizione dell'offerta migliorativa relativa agli elementi e sub-elementi qualitativi di cui alla tabella del presente disciplinare.

In particolare, i concorrenti, al fine di illustrare e documentare in maniera completa e dettagliate le rispettive offerte

tecniche, dovranno produrre:

- PROGETTO DEFINITIVO completo di tutta la documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente ed idoneo sia per l'acquisizione di tutti gli eventuali pareri da parte degli Enti sovracomunali sia per essere sottoposto a verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del Codice.

Si precisa che gli elaborati economici costituenti il suddetto progetto definitivo NON dovranno, a pena di esclusione, riportare alcun riferimento a prezzi. Essi dovranno riportare esclusivamente la descrizione delle voci di prezzo e le relative quantità

Si precisa inoltre, che:

- a) per migliorie tecniche offerte, si intende un miglioramento oggettivo di un elemento già previsto dalla stazione appaltante nel proprio progetto di fattibilità posto a base di gara.

Si precisa, infine, che tutti gli elaborati relativi all'offerta tecnica, a pena di esclusione dell'offerta, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

Tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica dovrà essere, inoltre, sottoscritta, a pena di esclusione, dai tecnici redattori.

18. CONTENUTO DELLA "OFFERTA ECONOMICA"

Nella busta digitale "Offerta economica" devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

- a) Offerta economica contenente il ribasso percentuale offerto sull'importo complessivo dei lavori posto a base di gara.
b) Offerta economica contenente il ribasso percentuale offerto sull'importo complessivo degli oneri di progettazione posto a base di gara.

Devono essere, inoltre, indicati:

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, connessi con l'attività d'impresa e che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

Si precisa e si prescrive:

- a) che la dichiarazione di offerta economica, a pena di esclusione dell'offerta, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, l'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio;
- b) Le cifre ammesse, per l'offerta economica, sono fino alla terza cifra decimale.
- c) Sono escluse offerte in aumento o condizionate.
- d) Sono inammissibili le offerte economiche condizionate o che superino l'importo a base d'asta.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

Offerta tecnica	70 PUNTI
Offerta economica	30 PUNTI
TOTALE	100 PUNTI

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida

19.1 Criteri di valutazione dell'offerta

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

	<i>elementi di valutazione</i>	punteggio max
a	Qualità degli spazi progettuali rinaturalizzazione paesaggistica	20
b	Qualità del progetto verde e degli spazi pubblici attrezzati	20
c	Qualità delle aree dedicate allo sport park	8
d	Qualità del progetto di illuminazione e di contenimento delle risorse energetiche	15

e	Qualità dell'organizzazione del cantiere	5
f	Qualità della struttura tecnica preposta alla progettazione	12
g	Qualità del contesto urbano	10
h	Prezzo - Ribasso percentuale sull'importo complessivo (lavori e progettazione) posto a base di gara pari ad 3.904.827,30	10
Totale		100

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento **pari a 30 punti** per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

ILLUSTRAZIONE CRITERI

a. L'offerente nella relazione tecnica dovrà illustrare come intende migliorare gli spazi dedicati alle funzioni. Saranno di apprezzamento della commissione una rifunzionalizzazione degli spazi che miri a una più razionale organizzazione degli stessi al fine di offrire servizi di qualità ai fruitori del parco.

b. L'offerente mediante relazione illustrativa, grafici rendering dovrà offrire alla commissione un quadro di insieme riportante le scelte per le superfici verdi, le siepi e le alberature. Saranno di gradimento della commissione intervalli costituiti da pozze d'acqua e fontanini al fine di rendere piacevole i percorsi anche durante la calura estiva.

c. Il progetto dovrà illustrare in maniera chiara gli sport praticabili all'interno del parco e le attrezzature ad essi dedicati. Particolare attenzione sarà riservata ai materiali a basso impatto ambientale, riciclabili e che richiedono poca manutenzione.

d. Il progetto dovrà indicare con particolare dettaglio i livelli e le modalità di illuminazione notturna del parco. Il progetto illuminotecnico dovrà assicurare una immagine attrattiva dello stesso e al contempo garantire le condizioni di sicurezza all'interno della struttura durante le ore serali. Particolare attenzione sarà dedicata dalla commissione alla scelta di impianti a basso impatto ambientale e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

e. Saranno valutate le migliori tecniche ed organizzative volte al miglioramento della sicurezza del cantiere e al contenimento delle forme di inquinamento.

f. Sarà valutata l'idoneità e adeguatezza della struttura tecnica che il concorrente intende utilizzare per la progettazione esecutiva delle opere, in termini di specializzazione, professionalità ed esperienza dei tecnici dedicati alla progettazione esecutiva, in riferimento agli aspetti impiantistici, architettonici, energetici ed ambientali. Al fine dell'applicazione del presente parametro valutativo l'offerente dovrà produrre i curricula dei professionisti individuati nel gruppo di lavoro (senza indicare i nominativi).

g. Il progetto dovrà prevedere un rammaglio con il contesto urbano in quanto il parco ha una configurazione autonoma, priva di relazioni con il paesaggio e si struttura a partire da grandi assi viari che alimentano grandi isole residenziali. Saranno privilegiate dalla commissione soluzioni che integrino perfettamente il parco con il contesto urbano di riferimento ponendosi come attrattore per la collettività residente nell'intera cittadina.

19.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

La rispondenza ai parametri valutativi è determinata secondo una scala di misurazione:

Coeff.	Rispondenza
0,0	Nulla
0,1	Minima
0,2	Ridotta
0,3	Limitata
0,4	Evolutiva
0,5	Significativa
0,6	Sufficiente
0,7	Buona
0,8	Discreta
0,9	Ottima
1,0	Assoluta

A ciascuno degli elementi tabellari della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

19.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Per l'attribuzione del punteggio per l'**ELEMENTO PREZZO**, al quale è assegnato un punteggio quantitativo della tabella, si utilizza il metodo di interpolazione lineare (proporzionalità diretta) come previsto dalle Linee Guida n. 2 dell'ANAC.

$$Ci = Ra / Rmax$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;
Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

19.4 Metodo per il calcolo dei punteggi dell'offerta tecnica

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$Pi = Cai \times Pa + Cbi \times Pb + + Cni \times Pn$$

dove

Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;

.....
Pn = peso criterio di valutazione n.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati gli eventuali punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

19.5 Riparametrazione

I RIPARAMETRAZIONE: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio e sub-criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio, il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

II RIPARAMETRAZIONE: Non è prevista la seconda riparametrazione.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso della non necessità, nell'ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990; Tar Sardegna 665/2017): tale orientamento risulta trasfuso, a livello normativo, nell'art. 58 d. lgs. 50/2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica.

Pertanto, la stazione appaltante comunica che non sarà data nessuna comunicazione ai concorrenti circa la pubblicità delle sedute.

Il RUP ovvero seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che decide le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte in precedenza.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto dal presente disciplinare.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP.

Ai fini della determinazione della soglia di anomalia si considera il punteggio attribuito dai commissari prima della riparametrazione.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le

componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in

proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.659,17. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto

26. AVVERTENZE

La partecipazione alla gara da parte delle imprese concorrenti comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel disciplinare di gara nonché del Capitolato Speciale d'Appalto e in tutti i documenti di gara.

L'amministrazione aggiudicatrice/la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora sussistano o intervengano motivi di interesse pubblico determinanti l'inopportunità di procedere all'aggiudicazione. Nulla sarà dovuto alle ditte concorrenti al verificarsi di tale evenienza.

L'amministrazione aggiudicatrice/la stazione appaltante si riserva di aggiudicare il presente appalto anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta purché la stessa risulti congrua, a suo insindacabile giudizio.

L'aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che l'amministrazione aggiudicatrice/la stazione appaltante abbia effettuato con esito positivo le verifiche e i controlli in capo all'aggiudicatario circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal bando e dal disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni.

Prima della sottoscrizione del contratto l'affidatario sarà tenuto a trasmettere alla stazione appaltante tutti gli elaborati economici allegati al Progetto definitivo presentato in sede di gara (ELENCO PREZZI, ANALISI NUOVI PREZZI, COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, etc.) completi con indicazione delle VOCI DI PREZZO che hanno portato il concorrente a formulare l'offerta economica.

L'importo complessivo dei lavori DOVRA' corrispondere a quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto all'importo dei lavori posto a base di gara

Tali elaborati saranno parte integrante e sostanziale del contratto.

L'affidatario nell'esecuzione dei lavori sarà vincolato a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi per ciascuno degli elementi di valutazione indicati.

L'offerta presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà, pertanto, l'oggetto del contratto e le relative obbligazioni devono quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensate con il corrispettivo contrattuale deducibile dall'offerta formulata in sede di gara.

27. ACCESSO AGLI ATTI

Ai fini del presente appalto sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Ne consegue che, al fine di esercitare il diritto di accesso

riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali, è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta indispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio.

Esclusivamente in relazione al presente appalto la difesa in giudizio dei propri interessi potrà essere dimostrata dall'operatore economico mediante la richiesta di accesso formulata dal proprio legale, a cui dovrà essere allegato, debitamente compilato, l'atto di procura alle liti.

Non saranno comunque prese in considerazione richieste di accesso agli atti in relazione a informazioni di cui innanzi effettuate da operatori economici la cui posizione in graduatoria non permette loro di avere un interesse a ricorrere.

28. SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Supporto Giuridico-Amministrativo: Project Finance 4.0 Srls - Salerno

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Salerno, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

**IL RESPONSABILE U.O.C. LAVORI
PUBBLICI AMBIENTE E PATRIMONIO
DOTTOR GIOVANNI LOSCO**